

R.G.P.U.N. 236-1/2024

ORIGINALE



L.C. 51/24
SENT. 191/24
REP. 362/24

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA

Sezione III Civile
Delle Procedure Concorsuali ed Individuali

Il Tribunale di Monza, Sezione III Civile, composto dai magistrati

Dott.ssa Caterina Giovanetti	Presidente
Dott.ssa Patrizia Fantin	Giudice
Dott. Alessandro Longobardi	Giudice relatore

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

SIMONE MIGALI (C.F.: MGLSMN88L21F704L), nato a Monza il 21 luglio 1988, residente in Desio (MB), Via Alberto da Giussano n.3, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Gorza (C.F.: GRZLSN90B51C351B), con studio in Milano, Via Trivulzio n.16;

CONCLUSIONI

"VOGLIA L'ILLMO TRIBUNALE

- *Verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269 ccii e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni,*

Dichiarare aperta, con sentenza, ex art. 270 co 1 CCII, la procedura di liquidazione controllata del Sig. Migali;

Nominare un Liquidatore;

Disporre che non possano sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

Fissare i limiti di cui all'art. 268 lett b) CCII in € 700,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia o secondo equità;

Stabilire idonea pubblicità alla domanda ed alla sentenza;

Firmato Da: VALENTINI STEFANIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 57cb3e223001a48
Firmato Da: LONGOBARDI ALESSANDRO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 52c787e5b10004b5
Firmato Da: CATERINA GIOVANETTI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 4d7c785b9ad333



Ordinare la trascrizione della sentenza a cura del Liquidatore;

Dichiarare sottratti dalla liquidazione i beni mobili del Debitore rientranti nell'elenco di cui all'art. 514 c.p.c.;

Autorizzare l'odierno debitore a mantenere attivi il conto corrente su cui viene accreditato stipendi ed emolumenti;

Sospendere con il deposito della presente domanda, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, ad eccezione dei crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo del codice civile”.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 5 agosto 2024, Simone Migali ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata, atteso l'oggettivo e perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che non ha consentito e non consente, tutt'ora, di adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze pattuite come da definizione di sovraindebitamento contenuta nell'art. 2 del C.C.I.I..

Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dal Gestore della Crisi Avv. Maurizio Bozzetti, il quale ha esposto la sua valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

✓ La giurisdizione

Sussiste la giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848 del 20 maggio 2015 e va dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26, comma 4, C.C.I.I., atteso che, dal ricorso, dalla relazione del Gestore e dal successivo atto integrativo, emerge che il COMI, presuntivamente individuato nel luogo di residenza abituale del debitore, è sito in Italia da almeno sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura, in mancanza di elementi contrari all'operare della presunzione posta dall'art. 3 comma 1 paragrafo 4.

✓ La competenza

Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 del C.C.I.I., poiché il ricorrente risiede nel Comune di Desio, ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza.

✓ L'adeguatezza delle produzioni documentali e della relazione del Gestore

Va considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65 comma 2 C.C.I.I., è soggetto alla disciplina generale del



procedimento unitario, in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità.

Nel determinare il contenuto della clausola di compatibilità deve farsi applicazione dei principi generali stabiliti dal Codice, tra i quali il dovere di buona fede e correttezza, richiamato all'art. 4, che impone al debitore di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto.

Si ritiene che, nel dovere di correttezza, rientri anche il dovere di cooperare con gli organi della procedura affinché questa raggiunga i propri scopi, ossia liquidare il patrimonio del debitore (art. 2 comma mbis) con attenzione anche al tema della ragionevole durata della stessa (art. 5 comma 4).

L'individuazione del corredo documentale minimo si determina, dunque, non solo in relazione alla necessità, per il Tribunale, di verificare i presupposti di cui all'art. 268 e 269 C.C.I.I., ossia il ricorrere del sovraindebitamento e l'esclusione dell'operatività delle altre procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, oltre che per il vaglio di esaustività e ragionevolezza della relazione del Gestore della Crisi previsto dall'art. 269 comma 2 C.C.I.I., bensì anche tenendo presente la portata di questo obbligo di trasparenza e cooperazione.

L'obbligo di trasparenza e cooperazione si declina dunque anche nei confronti degli organi della procedura, considerata la necessità di offrire il supporto documentale utile alla adozione dei provvedimenti iniziali del G.D. ex art. 268 comma 4 e all'esecuzione delle attività preliminari del liquidatore ex art. 272.

In conclusione, la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa, come nel caso di specie, è costituita da:

- 1) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, accompagnate dalla produzione ovvero attestata disamina degli estratti dei conti correnti bancari e/o postali degli ultimi cinque anni, anche in funzione delle valutazioni spettanti al liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 C.C.I.I.;
- 2) la relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
- 3) l'inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato particolareggiato ed estimativo delle attività), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270 comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272 comma 2 C.C.I.I.;
- 4) la idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi o, quantomeno, l'esito della richiesta effettuata dall'O.C.C. ai sensi dell'art. 269 comma 3 del Codice;
- 5) l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e



l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;

6) la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 C.C.I.I.;

7) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini della tempestiva adozione, da parte del G.D., del provvedimento previsto dall'art. 268 comma 4 lett. b) C.C.I.I.);

8) la documentazione ulteriore, eventualmente richiesta dal Tribunale a fronte di incongruenze o profili di criticità emergenti dall'esame della relazione dell'O.C.C., sulla consistenza del passivo e all'attivo del ricorrente (a titolo esemplificativo, circolarizzazione dei crediti, visure patrimoniali, estratti conto).

Il debitore ed il Gestore della Crisi nominato hanno illustrato, nel corpo del ricorso e della relazione, tutta la documentazione e le informazioni necessarie per l'esame nel merito della domanda.

La relazione è, dunque, adeguatamente motivata e rispondente ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, C.C.I.I..

✓ **I presupposti per l'apertura della procedura: l'inapplicabilità di altre procedure concorsuali e il sovraindebitamento**

Come emerge dal ricorso, dalla relazione e dai documenti allegati, il ricorrente non è imprenditore, bensì lavoratore subordinato presso Adecco Italia S.r.l.. L'O.C.C. ha dato atto di aver eseguito una ricerca presso il Registro delle Imprese a carattere nazionale al fine di verificare la sussistenza di attività imprenditoriali facenti capo al ricorrente e che tale ricerca ha avuto esito negativo.

Pertanto, è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 comma 1, 2 comma 1 lett. c) e 268 comma 1 C.C.I.I., il ricorrente è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario, inoltre, non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del C.C.I.I..

Ricorre, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) C.C.I.I., un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, atteso che il debitore non risulta più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.



L'insolvenza risulta dal confronto tra la consistenza e la natura del passivo e del patrimonio attivo da liquidare, dovendosi rilevare che quest'ultimo risulta insufficiente a garantire l'integrale pagamento dei creditori.

Risulta, in particolare, che l'esposizione debitoria complessiva è di oltre € 114.976,40, così suddivisa:

Creditore	Pec	Contratto	Grado privilegio	Importo del debito
BNL S.p.a.	bnl@pec.bnlmail.com	Mutuo fondiario	Ipoteca di 1° grado	€ 105.592,14
Avv. Alessandra Gorza		Compensi professionali	Privilegio ex art. 2751 bis n. 2	€ 3.384,26
Cardiff	cardifvie@pec.cardif.it	Assicurazione mutuo fondiario	Chirografo	€ 6.000,00 ca.

Il patrimonio del debitore è, invece, costituito da:

- crediti futuri per retribuzione e pensione: il ricorrente percepisce reddito da lavoro subordinato pari a circa € 1.400,00 netti mensili per 13 mensilità;
- diritto di proprietà sull'immobile di residenza avente valore di mercato stimato in € 51.240,00;
- crediti nei confronti di istituti di credito in relazione a rapporti di conto corrente bancario/postale:
 - titolarità del rapporto di conto corrente n. 5500/1522 aperto presso BNL, avente un saldo positivo di € 52,12 al termine dell'anno 2023;

Il ricorrente ha allegato l'ammontare delle spese medie che mensilmente deve sostenere per il proprio mantenimento, quantificandole in complessivi € 700,00 come segue:



Alimenti e bevande	400,00
Spese condominiali	55,00
Abbigliamento e calzature	20,00
Spese sanitarie	50,00
energia elettrica e canone Rai	50,00
Tassa rifiuti (TARI)	5,00
Gas	50,00
Trasporti pubblici	50,00
Comunicazioni (telefonia ed internet)	20,00
	700,00

Sulla base di quanto sopra esposto emerge la situazione di sovraindebitamento del ricorrente, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) C.C.I.I., poiché il suo patrimonio personale non consente il soddisfacimento integrale delle obbligazioni assunte.

Sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata.

L'apertura della procedura di liquidazione controllata familiare: i comandi giudiziali

Per quanto detto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente.

Ai sensi dell'art. 270 comma 2 lett. b) C.C.I.I., come modificato dall'art. 41, comma 3, del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, si ritiene di nominare quale Liquidatore l'Avv. Chiara Marica Novara, con studio in Monza, Via Italia n.28.

Può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett. c), poiché trattasi di domanda proposta dal debitore ed i documenti oggetto del comando sono già stati depositati.

Effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari, effetto automatico del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 C.C.I.I..

La liquidazione controllata ha carattere universale, salvi i crediti e i beni di cui all'art. 268 comma 4 C.C.I.I..

Occorre precisare, infine, con riguardo alla durata della procedura di liquidazione controllata, che la stessa non potrà chiudersi finché vi siano dei beni da liquidare e che, pertanto, anche se la richiesta di esdebitazione potrà essere valutata alla scadenza dei tre anni dalla dichiarazione di apertura, sarà possibile proseguire nelle attività di liquidazione (fermo restando che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non potrà proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote



di reddito non ancora maturate in quel momento, cfr. in tal senso Trib. Verona del 20 settembre 2022)..

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 C.C.I.I.,

- 1) **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata di **SIMONE MIGALI** (C.F.: MGLSMN88L21F704L), nato a Monza il 21 luglio 1988, residente in Desio (MB), Via Alberto da Giussano n.3, procedura principale ai sensi dell'art. 26 comma 4 C.C.I.I. (art. 3 regolamento UE 2015/848);
- 2) **nomina** Giudice Delegato per la procedura il Dott. Alessandro Longobardi;
- 3) **nomina** Liquidatore l'Avv. Chiara Marica Novara (C.F.: NVRCRM77P461625Z), con studio in Monza, Via Italia n.28;
- 4) **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 C.C.I.I.;
- 5) **ordina** al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione e in particolare ordina al datore di lavoro del debitore di corrispondere al liquidatore le somme mensili percepite, ivi comprese eventuali trattenute per pignoramento o per cessione volontaria, a partire dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza, ove non ritenute dal giudice delegato necessarie al mantenimento del debitore;
- 6) **dà atto**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 C.C.I.I., che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
- 7) **dispone** che il Liquidatore:
 - pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili, anche patrimoniali e reddituali, dei soggetti non direttamente coinvolti;
 - trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili del debitore;
 - proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272 comma 1 C.C.I.I.;



- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272 comma 2 C.C.I.I.;
 - predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270 comma 2 lett. d) C.C.I.I., la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, C.C.I.I.;
 - informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 C.C.I.I..
- Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'O.C.C. e al Liquidatore nominato.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2024.

Il Giudice estensore

Dott. Alessandro Longobardi

Il Presidente

Dott.ssa Caterina Giovanetti

